

- a) all'art. 1:
al comma 4, le parole «all'art. 10.» sono sostituite dalle seguenti «all'art. 11.»;
dopo la lettera d), i commi 3, 4 sono rinumerati in «6, 7»;
- b) all'art. 7, comma 6, dopo le parole «e delle finiture» sono aggiunte le parole «comuni e di quelle»;
- c) all'art. 8:
al comma 4, le parole «Regione Lazio» sono sostituite dalle seguenti «Regione Marche»;
al comma 5, le parole «, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della presente ordinanza,» sono soppresse;
- d) all'art. 11, comma 1, le parole «punto 1» sono sostituite dalle seguenti «punto 6».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul

sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 9 agosto 2021

Il Commissario straordinario: LEGNINI*Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2021**Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2133*

22A01514

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 22 febbraio 2022.

Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2022. (Provvedimento n. 30033).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 22 febbraio 2022;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;



Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019, n. 28248 del 10 marzo 2020 e n. 28599 del 23 febbraio 2021, con le quali l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 allo 0,055% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 185, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, ai sensi del quale «in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato [...] la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo», e che «ai relativi oneri, nel limite di [...] euro 2.505.531 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente incremento del gettito del contributo di cui all'art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni»;

Considerato che, nonostante la norma consenta un incremento dell'aliquota di contribuzione, per il 2022 non si ritiene di farvi ricorso, in quanto le maggiori spese derivanti dall'incremento della pianta organica dell'Autorità, già considerate in sede di redazione del bilancio di previsione per il 2022, possono essere sostenute attraverso politiche di efficientamento e di contenimento dei costi;

Considerato, pertanto, che le esigenze di spesa per il funzionamento dell'Autorità consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2022, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2022;

Delibera:

1. Di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il Presidente: RUSTICHELLI

Il vice segretario generale: STELLA

22A01520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comboprex»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 44/2022 del 1° marzo 2022

Procedura europea: SE/H/1899/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale COMBOPREX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma(e) farmaceutica(he), dosaggio(i) e confezione(i) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Bagnulo 95, Piano Di Sorrento, 80063 - Italia.

Confezioni:

«10 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PV/AL - A.I.C. n. 048748014 (in base 10) 1GHPHG (in base 32);

«5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PV/AL - A.I.C. n. 048748026 (in base 10) 1GHPHU (in base 32);

«10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PV/AL - A.I.C. n. 048748038 (in base 10) 1GHPJ6 (in base 32).

Principio attivo:

«Comboprex» 10 mg/160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film:

Ciascuna compressa rivestita con film contiene amlodipina besilato pari a 10 mg di amlodipina, 160 mg di valsartan e 12,5 mg di idroclorotiazide;

«Comboprex» 5 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film:

Ciascuna compressa rivestita con film contiene amlodipina besilato pari a 5 mg di amlodipina, 160 mg di valsartan e 25 mg di idroclorotiazide;

«Comboprex» 10 mg/160 mg/25 mg compresse rivestite con film:

Ciascuna compressa rivestita con film contiene amlodipina besilato pari a 10 mg di amlodipina, 160 mg di valsartan e 25 mg di idroclorotiazide.

